

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **89/1981** (ECLI:IT:COST:1981:89)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **08/04/1981**; Decisione del **08/04/1981**

Deposito del **01/06/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16124 16125**

Atti decisi:

N. 89

ORDINANZA 8 APRILE 1981

Deposito in cancelleria: 1 giugno 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 158 del 10 giugno 1981.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 7, primo, secondo e quarto

comma, e 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (istituzione dell'imposta locale sui redditi), promossi con sette ordinanze emesse il 12 giugno 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Pistoia, iscritte ai nn. da 844 a 850 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 1981;

udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia ha sollevato - con sette ordinanze emesse il 12 giugno 1979 (ma pervenute alla Corte il 27 novembre 1980) - questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 7, primo, secondo e quarto comma, e 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, istitutivo dell'imposta locale sui redditi, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Considerato che i sette giudizi devono essere riuniti, data l'identità delle questioni così prospettate;

che la Corte si è già pronunciata in proposito, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi";

che, per converso, le impugnative degli artt. 4 (sulla base imponibile dell'imposta in esame) ed 11 (sul luogo di produzione dei redditi) del d.P.R. n. 599 del 1973 non sono sorrette da alcuna motivazione, concernente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza delle questioni medesime; e che, in ogni caso, i disposti concernenti i redditi di lavoro autonomo, contenuti nell'art. 11, primo comma, n. 2 e n. 3, sono anch'essi ormai inoperanti, per le stesse ragioni già svolte quanto all'art. 7 del predetto decreto presidenziale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, primo, secondo e quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 ed 11 del d.P.R. n. 599 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - AEBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.